

DELIBERA DL 83/2023/CRL/UD del 24/02/2023

RETTIFICA DELIBERA DL/07/2023/CRL/UD del 27.01.2023

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

F. GXXX/VODAFONE ITALIA spa (HO:MOBILE - TELETU)

IL COMITATO

del

CORECOM LAZIO

NELLA riunione del 24/02/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione del XXXXXXXXXXXX stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, e in particolare l'art.4, c.1, lett. e);

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

ATTESO CHE con la Delibera n. 7 del 2023/CRL/UD del 27 gennaio 2023, è stata accolta parzialmente l'istanza della sig. ra F. GXXX nei confronti dell'operatore Vodafone Italia Spa, disponendo a carico di quest'ultimo un indennizzo per fatturazione successiva al recesso;

ATTESO ALTRESI' CHE in data 2 febbraio 2023 è pervenuta una comunicazione da parte dell'utente, con la quale si faceva presente che fra le parti era intervenuto un accordo transattivo in data 15 novembre 2021, accordo allegato alla comunicazione;

CONSIDERATO che il predetto accordo non è stato inserito a fascicolo né dalla parte istante, né dall'operatore, determinando pertanto l'assunzione della citata delibera n. 7, che ha disposto un indennizzo in realtà non dovuto;

RITENUTO pertanto necessario, nell'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art.21 octies, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m., procedere alla rettifica della deliberazione 8/2023, delibera che, erroneamente, aveva disposto a carico dell'operatore Vodafone Italia Spa un indennizzo per ritardata cessazione, mentre doveva essere disposta l'archiviazione per presa atto della cessata materia del contendere per intervenuto accordo fra le parti:

per le motivazioni in premessa

DELIBERA

La rettifica della motivazione e del dispositivo della Deliberazione n.7 del 27 gennaio 2023, come di seguito indicato:

1. la motivazione è sostituita dalla seguente: “3. Motivazione della decisione. Preliminarmente, si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di procedibilità ed ammissibilità previsti dall’articolo 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Essendo pervenuto un accordo fra le parti l’istanza deve essere archiviata per presa d’atto di cessata materia del contendere per intervenuto accordo.
2. nel deliberato, il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: “1. Di archiviare l’istanza della sig.ra F. GXXX nei confronti della società Vodafone Italia SpA, per cessata materia del contendere, a seguito di intervenuto accordo fra le parti. Spese di procedura compensate”;
3. il punto 3 dell’articolo 1 è soppresso;
4. conferma altresì, quanto disposto con la Delibera n.7 del 27 gennaio 2023, per tutto quanto non modificato con il presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell’Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 24 - 02 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to